



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA**

in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente

SENTENZA

Oggetto:

definitiva nella causa iscritta al n. 452/2015 RG promossa da:

ROMEO Roberto, elettivamente domiciliato in Torino presso e nello studio

degli avv.ti Renato AMBROSIO, Stefano BERTONE e Chiara GHIBAUDO, che

lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente in forza di procura in calce all'atto

introdotto

ALTRE
CONTRIVERSIE IN
MATERIA DI
PREVIDENZA
OBBLIGATORIA

Ricorrente

contro

INAIL, elettivamente domiciliato in Ivrea presso il proprio Ufficio Legale, rappresentato e difeso dall'avv. Loretta Clerico come da procura generale alle liti in atti

Resistente

In punto a: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

I Procuratori del ricorrente in opposizione chiedono e concludono:

“Piaccia all’On.le Tribunale adito, ogni diversa istanza rigettata:

accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto malattia professionale per esposizione lavorativa a radiofrequenze da telefonia mobile in costanza di prestazione lavorativa, con le modalità descritte nei capitoli di prova da 1 a 23 di cui al presente ricorso;

accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa di tale malattia professionale, presenta un danno biologico pari ad almeno il 37%, o una percentuale diversa che risulterà più esatta a seguito di CTU medico legale, di cui si chiede fin d’ora l’ammissione;

per l’effetto condannare l’INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari ad almeno il 37% o una percentuale diversa che





risulterà più esatta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.

Con il favore delle spese onorari di giudizio, oltre 15% per spese generali, esposti, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari.

Il Procuratore del resistente chiede e conclude:

“Voglia il Tribunale di Ivrea, in funzione di Giudice Unico del Lavoro di primo grado, contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità/inammissibilità del ricorso e quindi della domanda per i motivi esposti in narrativa in accoglimento dell'eccezione di difetto di conformità dell'atto notificato all'originale;

IN VIA PRELIMINARE, graduata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione del valore della prestazione richiesta;

NEL MERITO respingere la domanda perché infondata.

Spese come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, con ricorso in riassunzione depositato in cancelleria il 23.4.2015, Romeo Roberto evocava in giudizio l'INAIL chiedendo che, previo riconoscimento della natura professionale del neurinoma dell'acustico destro diagnosticatogli nel gennaio 2011, l'Istituto venisse condannato a corrispondergli le provvidenze di legge per la tecnopatia contratta per l'uso abnorme di telefoni cellulari nel periodo 1995/2010 in cui aveva lavorato alle dipendenze di Telecom Italia s.p.a. .

Si costituiva in giudizio l'Inail, spiegando alcune eccezioni preliminari e, nel merito, chiedendo la reiezione delle domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto; escussi alcuni testi, venivano licenziate due CTU medico legali al fine di verificare il nesso causale tra patologia contratta dal ricorrente ed uso del telefono cellulare, nonché in punto entità dei postumi permanenti residuati in capo al sig. Romeo.

Con il deposito degli elaborati peritali, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, al cui esito decideva la causa come da dispositivo di cui era data lettura in udienza.

Ciò detto, il ricorso è fondato, sebbene con le precisazioni di cui *infra*.

Quanto alle eccezioni preliminari dell'Istituto, come già indicato nell'ordinanza riservata del 27.7.2015, non possono sussistere dubbi circa la validità della notifica dell'atto di riassunzione; anche a voler prescindere, infatti, dalla nullità della notifica in via telematica, appare sicuramente perfezionata la notifica cartacea, poiché l'atto notificato appare





pienamente conforme all'originale depositato in cancelleria, ad un attento esame dei due documenti.

Passando al merito, l'istruttoria espletata ha senz'altro permesso di appurare che il sig. Romeo, a causa della sua attività lavorativa svolta come referente/coordinatore di altri dipendenti Telecom, abbia utilizzato in maniera abnorme telefoni cellulari nel periodo 1995/2010.

Così, per il teste Musso, "Il ricorrente coordinava l'attività di 15-20 persone, che svolgevano mansioni analoghe alle mie, io ed il ricorrente ci sentivamo 2-3 volte al giorno, a volte anche di più, in media erano telefonate non brevissime, della durata di circa 5-10 minuti l'una; il ricorrente, poi, doveva coordinarsi con il direttore lavori degli enti e le imprese esterne che coadiuvavano nei lavori, per cui usava spesso il telefono. Spesso trovavo occupato.

A.D.R.: Non so quanto sia durata la tecnologia ETACS, penso circa 7 anni. Capitava con questa tecnologia che, se si usava il cellulare per parecchio tempo, questo iniziasse a surriscaldarsi, "scaldando la faccia", capita ancor adesso con i nuovi telefonini; all'epoca non c'erano le "cuffiette" per parlare senza tenere il cellulare vicino al viso".

Analogamente, il teste Nani ha riferito che "dal 2000 il ricorrente è passato a sovrintendere anche il mio lavoro, io ero un tecnico addetto alla manutenzione delle linee ed impianti interni Telecom, per cui non mi recavo, se non di rado, presso terzi; con il ricorrente mi sentivo spessissimo, anche un paio di volte l'ora si trattava di telefonate non lunghissime ma molto frequenti, potevano durare anche 5 minuti o più ma anche meno".

Anche il teste Bilucaglia ha reso una deposizione del tutto in linea con quelle precedenti, sostenendo che "orientativamente almeno dai primi anni 1990 al 1996 il ricorrente è stato mio superiore gerarchico e mio coordinatore, dal 1996 sono andato a fare manutenzione presso gli uffici provinciali di Torino, per cui non ho più lavorata con il ricorrente.

A.D.R.: All'epoca lavoravo con circa 10-12 colleghi che si occupavano di manutenzione ed il ricorrente ci coordinava tutti; in caso di problemi, in particolare, contattavamo il ricorrente, orientativamente in una giornata mi sentivo con il ricorrente almeno 2-3 volte, si trattava di telefonate sempre in media ed a grandi linee, di circa 5 – 10 minuti l'una".

Dalle testimonianze di cui sopra, quindi, si può concludere che il ricorrente, coordinando una quindicina di colleghi, nell'ipotesi per così dire più prudente, utilizzasse con loro il telefono per almeno due ore e mezza al giorno (2 telefonate x 5 minuti x 15 colleghi); nell'ipotesi maggiore, le ore al telefono diventano oltre sette (3 telefonate x 10 minuti x 15 colleghi).

Se si tiene conto, poi, che il ricorrente trascorreva altro tempo al telefono per riferire con i propri superiori e per "coordinarsi con il direttore lavori degli enti e le imprese esterne che coadiuvavano nei lavori" (vds. deposizione Musso), nonché nei fine settimana (vds.





deposizione teste Romeo), è del tutto evidente che l'attore per 15 anni abbia fatto un uso abnorme del telefono cellulare per esigenze lavorative.

Nessuno strumento, poi, all'epoca era stato fornito al lavoratore per attenuare la sua esposizione alle radiofrequenze (tipo "cuffiette") ed il tutto era aggravato dall'uso frequente di questi primi telefoni cellulari (per circa 5 anni, dal 1995 al 2000, con tecnologia Etacs) all'interno dell'abitacolo di una autovettura (vds. deposizioni testi Musso, Nani e Bilucaglia, che valutava il tempo trascorso alla guida dell'attore per motivi professionali pari ad almeno due ore giornaliere).

Ciò detto in punto risultanze dell'istruttoria orale, deve verificarsi ora la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione lavorativa a radiofrequenze, come sopra individuata, ed il neurinoma dell'acustico destro che ha colpito il ricorrente.

A tal proposito è stata licenziata CTU medico legale che, ad avviso del giudicante, appare indenne dalle censure mosse da parte convenuta.

In prima battuta bisogna considerare che nel caso in esame vi è la associazione tra un tumore raro (colpisce 0,7-1 persona su 100.000, vds. pag. 2 CTU) ed una esposizione altrettanto rara come l'utilizzo dal 1995 di telefonia cellulare ad elevate emissioni: se ne può, quindi, inferire che la rarità della doppia circostanza depone per una associazione causale.

Altro dato assai significativo è che l'intervallo tra l'inizio della esposizione (1995) e la comparsa dei primi segni di neoplasia (2010) corrisponde ad una latenza di 15 anni; questo periodo è da ritenersi assolutamente congruo con i valori di latenza che si osservano per tumori non epiteliali.

Ancora, da evidenziare che il sig. Romeo è destrimane (vds. deposizione del teste Romeo ed allegazioni attoree non specificatamente contestate dal convenuto) e la patologia sia insorta proprio nella parte destra del capo del ricorrente.

Fatte queste importanti precisazioni, è evidente che la letteratura scientifica è divisa in merito alle conseguenze nocive dell'uso di telefoni cellulari.

Una prima pietra miliare è data dalle valutazioni dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), facente parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

IARC, come è noto, è un ente assolutamente imparziale, che gode della massima autorevolezza a livello mondiale ed è caratterizzato dalla massima prudenza nell'esprimere valutazioni: ebbene, IARC, dopo una approfondita analisi della letteratura dell'epoca, il 31.5.2011 ha reso noto una valutazione della esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza, definendoli come "cancerogeni possibili per l'uomo" (categoria 2B).

Facendo proprie queste conclusioni, è del tutto evidente che, tenendo altresì conto dell'esposizione alle radiofrequenze di cui al caso di specie, della rarità del tumore contratto





dal sig. Romeo e dal periodo di latenza, nonché della coincidenza tra uso della mano destra e lato destro del capo ove si è sviluppata la patologia, deve ritenersi sussistente un nesso causale (o quantomeno concausale) tra tecnopatia ed esposizione, sulla base della regola del “più probabile che non”: nessuna differente plausibile spiegazione della malattia, infatti, è stata neppure ipotizzata dal convenuto e dai propri CTP.

Altri studi invece, sembrano propendere per la soluzione negativa.

Uno tra questi, denominato Interphone, è caratterizzato da una singolare particolarità: dall'esito delle interviste (cui, peraltro, ha inteso rispondere solo il 50% degli interessati) sembrerebbe che, nel caso di individui appartenenti alle categorie a più bassa esposizione, l'esposizione alle radiofrequenze avrebbe un “inspiegabile” effetto protettivo sui tumori dell'encefalo; quello, però, che qui rileva è che, questo stesso studio citato dall'Inail, individua un rischio del 40% superiore per i glioma (famiglia di tumori cui appartiene anche quello che ha colpito il ricorrente) negli individui che –come il sig. Romeo- abbiano usato il cellulare molto a lungo e per molto tempo.

Anche i commenti successivi a questo studio Interphone, pur evidenziandone la lacunosità e perplessità, comunque concordano nel sottolineare che vi sono “indicazioni di rischio per i gliomi ai livelli più elevati di esposizione” (vds. commento Saracci e Samet, allegato 12 dell'elaborato peritale).

Si tratta di dati sicuramente significativi se la Suprema Corte, con la sentenza n°17438/2012 pronunciata a seguito di un ricorso dell'Inail in analogia fattispecie, ha definito tale studio Interphone non particolarmente attendibile nella parte in cui tende ad escludere –in via generale- la sussistenza di un nesso causale tra esposizione a radiofrequenze e tumori encefalici, per essere stato cofinanziato dalle stesse ditte produttrici di cellulari.

Gli unici studiosi che con fermezza escludono qualsivoglia nesso causale tra utilizzo di cellulari e tumori encefalici sono i prof. Ahlbom e Repacholi, ma il CTU nominato ha ben evidenziato i dubbi che suscitano gli scritti di questi autori, stante la loro posizione di conflitto di interessi, essendo il primo consulente di gestori di telefonia cellulare ed il secondo di industrie elettriche: possono quindi valere le stesse considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata.

A tal proposito, la sussistenza del nesso causale tra un tumore encefalico (neurinoma del ganglio di Gasser) ed uso abnorme del telefono cellulare è stata affermata anche dalla giurisprudenza di merito (vds. C. App. Brescia del 10.12.2009 -prod 8 attorea-) che ha trovato integrale conferma nella sentenza n°17438 del 12.10.2012 della Suprema Corte (vds. prod. 9 attorea): anche nel caso *de quo* l'Inail sosteneva l'assenza di certezze in punto sussistenza di nesso causale tra esposizione di radiofrequenze emesse da telefoni cellulari





e tumori dell'encefalo, ma la Corte Lombarda ha affermato la sussistenza di un nesso quantomeno concausale tra patologia ed esposizione a radiofrequenze.

Particolarmente significativo è un dato che si può estrapolare dalla sentenza della Corte di Appello di cui sopra: il rischio oncologico per i sopravvissuti alle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki è stato individuato nella misura di "1,39 per tutti i tumori", mentre il rischio individuale per un uso così massiccio e prolungato nel tempo di telefoni cellulari, secondo lo studio Interphone è pari ad una misura di 1,44 (vds. pag. 7 CTU Crosignani): se nessuno osa porre in dubbio un nesso quantomeno concausale tra esposizione alle radiazioni provenienti da una esplosione atomica e patologie tumorali, non si vede perché non possa ritenersi analogamente sussistente questo medesimo nesso tra esposizione a radiofrequenze e tumori encefalici rari quali quello che ha colpito il sig. Romeo, trattandosi di rischio quantificato in misura del tutto analoga per le due ipotesi.

Un ultimo accenno, infine, deve essere fatto in ordine alla mancanza di conoscenze su meccanismi d'azione plausibili per un effetto cancerogeno delle radiofrequenze: la difesa sul punto dell'Istituto, seppur pregevole, non risulta persuasiva.

Come ben evidenziato dal prof. Crosignani, nessuno dubita del potenziale cancerogeno dell'amianto: eppure, anche per tale materiale nessun meccanismo d'azione è stato stabilito con certezza a proposito dell'insorgenza di neoplasie.

In conclusione, quindi, aderendo *in toto* alle argomentazioni di cui alla CTU in atti, ritiene il giudicante che sussista una probabilità qualificata del ruolo, quanto meno, concausale, dell'uso dei telefoni cellulari nella causazione della rara patologia che ha afflitto il ricorrente. Ciò detto in punto *an*, in punto *quantum* la dott.ssa Paola Piscozzi, con ampie e condivisibili motivazioni che, scevre da ogni vizio logico giuridico e nemmeno contestate dalle parti, ha quantificato i postumi permanenti subiti dal ricorrente nel 23%; l'Inail, pertanto, deve essere condannato alla corresponsione del relativo beneficio a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre agli interessi al tasso legale e l'eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria e il tasso legale sui ratei maturati e non riscossi, a decorrere da a decorrere dal 121° giorno dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa.

Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; anche le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'Inail .

P. Q. M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:





A) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che Romeo Roberto è affetto da una malattia professionale che ha comportato un danno biologico permanente del 23% e, per l'effetto,

B) condanna l'Inail alla corresponsione del relativo beneficio a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre agli interessi al tasso legale e l'eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria e il tasso legale sui ratei maturati e non riscossi, a decorrere da a decorrere dal 121' giorno dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa;

B) condanna l'Inail alla rifusione delle spese processuali sostenute da Romeo Roberto, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi ed euro 43,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Chiara Ghibaudò dichiaratisi antistatari;

C) pone definitivamente a carico dell'Inail le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in corso di causa.

Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione

Così deciso in Ivrea, il 30.3.2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Luca FADDA

